



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composto:

Dott. Francesco Mannino	Presidente rel.
Dott. Stefano Cardinali	Giudice
Dott. Umberto Gentili	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al **n.80415** Ruolo generale degli affari contenziosi civili
dell'anno 2012, avente come

Oggetto: Impugnazione di delibera assembleare

promossa da:

ALDO BARBARO (c.f. BRBLDA37R12H224I9), **MARIA GRAZIA CASELLA** (c.f. CSLMGR44B56A502S) e **ANNA BARBARO**, residenti in Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Sandulli ed elettivamente domiciliati presso li suo studio legale sito in Roma nella via Paolucci de' Calboli n.9, nonché dagli avv.ti Gabriele D'Ottavio, Giuseppe D'Ottavio e Raffaele



D'Ottavio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione;

Attori in riassunzione

Contro

CASA DI CURA "VILLA S. ANNA" S.P.A. – già Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Regina Margherita n. 288, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Palmieri del Foro di Roma e Maria Grazia Bottari del Foro di Reggio Calabria, ed elettivamente domiciliata presso il primo dei nominati difensori in Roma (00161) alla Via Andrea Vesalio n. 22, come da procura rilasciata al margine dell'originario atto di costituzione e risposta

Convenuta

All'udienza del 18/10/16 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.12.12, Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro dichiaravano di voler riassumere il presente giudizio contro Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l., Suraci Concetta Lucia, Casella Michele Cesare, Benedetti Eugenio e Spinelli Fortunata, nel quale con sentenza n. 970 del 12.6.2012, emessa nel procedimento n.1802/03 r.g. Trib. Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Roma.

Parte attrice deduceva:



- che, con atto di citazione notificato in data 30.05.2003, gli odierni attori, nella loro qualità di soci di minoranza della Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. e proprietari del 49% delle quote di partecipazione societaria della S.r.l., avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria, la suddetta Casa di Cura, al fine di sentir dichiarata la nullità, l'invalidità e comunque l'annullamento del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria per rogito del Notaio Lupi, per. N. 39863, racc. n. 9696 in data 28.4.2003, e delle conseguenti delibere assembleari con esso adottate;
- che, prima che si tenesse l'udienza di comparizione delle parti, gli attori avevano depositato in data 19 giugno 2003 un ricorso, al fine di ottenere la sospensione della delibera assembleare, previa concessione del sequestro sulle quote rappresentative del 49% del capitale sociale, del sequestro conservativo della Società e dei beni di proprietà dei convenuti;
- che, nel suddetto procedimento cautelare, i convenuti, costituitisi, avevano chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo l'incompetenza del Tribunale civile di Reggio Calabria in favore del Tribunale civile di Roma;
- che, detta eccezione di incompetenza era stata accolta dal Tribunale di Reggio Calabria, il quale, poi, con sentenza n. 970 del 12 giugno 2012, aveva dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale in favore del Tribunale civile di Roma, relativamente all'impugnazione del



verbale di assemblea dei soci, riunita in Roma il 28 aprile 2003 e delle relative deliberazioni, nonché, in relazione alle conclusioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) e l) del libello introduttivo. Viceversa, il Tribunale di Reggio Calabria, con la suddetta sentenza, aveva dichiarato la propria competenza sulle domande di cui alle lettere f), g), i) ed m) dell'atto di citazione;

- che, con il presente atto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 392 c.p.c., gli odierni attori avevano inteso riassumere il giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma, al fine di sentir dichiarata la nullità, l'invalidità e comunque l'annullamento del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria per rogito del Notaio Lupi e delle conseguenti delibere assembleari con esso adottate e segnatamente alle lettere a) a), b), c), d), e) e l) del libello introduttivo;
- che con dette domande parte attrice aveva chiesto di: “a) *accertare e dichiarare che le perdite di esercizio sono state fittiziamente preordinate al fine di estromettere i soci di minoranza dall'assetto proprietario, attraverso arbitrarie ed illegittime quanto invalide ed inefficaci, statuizioni di abbattimento e di aumento di capitale; b) accertare e dichiarare la inefficacia e la idoneità delle liberazioni effettuate dal delegato del socio di maggioranza, con mezzi non prefissati dall'assemblea e diversi dal pagamento in contante delle quote dal suddetto sottoscritte; c) accertare e dichiarare la illegittimità del rifiuto opposto da delegato del socio di maggioranza*



di fissare un termine per la liberazione delle quote sottoscritte di soci di minoranza, nonché la inefficacia e la invalidità del diritto di opzione esercitato dal delegato del socio di maggioranza per l'acquisto delle quote spettanti ai soci di minoranza, in conseguenza del mancato immediato versamento del denaro contante; d) accertare e dichiarare la nullità, la inefficacia e la invalidità di tutte le statuizioni adottate dal delegato del socio di maggioranza, dirette ad appropriarsi delle quote di spettanza dei soci di minoranza ed estromettere i suddetti dall'assetto proprietario e dal controllo della società, nonché dalla concreta e consapevole partecipazione all'assemblea, con eccesso di potere e l'abuso di posizione dominante; e) reintegrare e ordinare la restituzione, previo eventuale pagamento della somma che il Tribunale adito vorrà determinare, in favore dei soci di minoranza delle quote di partecipazione societaria nella misura percentuale dai predetti posseduta; l) accertare e dichiarare che il convenuto Benedetti abbia abusato ed ecceduto nella delega conferita dal socio di maggioranza, nonché compiuto in concorso con il predetto, gli atti dannosi e pregiudizievoli per i diritti degli attori meglio sopra specificati”;

- che, come già evidenziato nel precedente atto di citazione, si erano verificate diverse illegittimità nell'assemblea riunitasi il 28 aprile 2003 e delle relative deliberazioni;
- che, in particolare, l'Amministratore Unico aveva fissato, illegittimamente, la suddetta assemblea presso lo studio del Notaio



Lupi, sito in Roma, in prima convocazione in data 24.4.2003 e, nello stesso luogo, in seconda convocazione in data 28.4.2003, al fine di deliberare sul bilancio di esercizio relativo al 31.12.2002, sulle cariche sociali e varie per la parte ordinaria, nonché su provvedimenti ex art. 2447 c.c. e modifica degli artt. 2 (sede), 5 (capitale sociale) e 23 (clausola compromissoria) dello Statuto sociale (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice);

- che all'assemblea, costituitasi in seconda convocazione, avevano partecipato i soci di minoranza, Maria Grazia Casella e Aldo Barbaro, restando assente Anna Barbaro;
- che, inoltre, aveva partecipato Eugenio Benedetti, in rappresentanza del socio di maggioranza. Michele Cesare Casella (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice: Verbale assemblea 28.4.2003);
- che, in tale sede, ai soci di minoranza era stato sottoposto un verbale di assemblea, in cui risultavano già descritti, illustrati e, in parte, deliberati i punti all'ordine del giorno e veniva data loro facoltà di sottoscriverlo;
- che, in fase di costituzione dell'assemblea, Benedetti si era autonomamente nominato Presidente dell'assemblea, in violazione dell'art. 2479 – bis c.c. e in contrapposizione al voto espresso dall'assemblea che, a maggioranza degli intervenuti, in assenza dell'A. U., aveva legittimamente designato Aldo Barbaro presidente della stessa;



- che, ciò nonostante, Benedetti aveva imposto al Notaio rogante di continuare la verbalizzazione dei lavori e veniva data lettura di un nuovo bilancio di esercizio con allegata una nota esplicativa delle modifiche apportate al primo documento contabile, nota che l'A. U. aveva spedito lo stesso giorno dell'assemblea del 28.4.03;
- che, a quel punto, gli odierni attori avevano denunciato che il nuovo bilancio con allegati non era stato depositato presso la sede sociale tempestivamente e che, di conseguenza, non ne avevano potuto prendere conoscenza;
- che, inoltre, gli attori avevano rilevato che il bilancio non appariva veritiero per obiettiva mancanza di chiarezza e non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale (cfr. doc. 5 fascicolo attori), chiedendo quindi che fossero fornite dettagliate informazioni e i chiarimenti necessari sugli elementi di bilancio;
- che, tuttavia, Benedetti aveva approvato il “nuovo” bilancio, quale delegato del socio di maggioranza, senza fornire alcuno dei documenti richiesti e aveva provveduto alla nomina dell'A.U., nella persona di Spinelli Fortunata, in sostituzione di Suraci Concetta Lucia, la quale aveva rassegnato le proprie dimissioni contestualmente alla rivisitazione del bilancio;
- che, allo stesso tempo, Benedetti aveva deliberato l'abbattimento del capitale sociale, fino a quel momento pari a € 86.700,00 e



contestualmente aveva approvato l'aumento dello stesso fino ad € 204.593,28;

- che, pertanto, i soci di minoranza avevano dichiarato di voler sottoscrivere le quote, con riserva di ripetizione degli importi versati nei confronti dei responsabili;
- che, tuttavia, Benedetti aveva imposto come ulteriore condizione che il pagamento delle nuove quote avvenisse immediatamente e contestualmente alla sottoscrizione di esse, rifiutando la richiesta dei soci di minoranza di concedere almeno 24 ore di tempo per reperire le somme;
- che, di conseguenza, Benedetti aveva dichiarato di sottoscrivere egli stesso le quote di maggioranza, rinunciando ad un preteso credito di € 115.000,00 verso la società derivante da un pregresso finanziamento, non riportato in bilancio né deliberato da precedenti assemblee;
- che, inoltre, Benedetti aveva dichiarato decaduti i soci di minoranza, acquistando egli stesso le quote dai predetti possedute;
- che, successivamente, quest'ultimo aveva compiuto un secondo abbattimento del capitale sociale e ad una nuova ricapitalizzazione della Società con l'aumento del capitale fino ad € 600.000,00, che aveva sottoscritto per intero, dopo essersi concesso per il pagamento il termine di quindici giorni previsto dall'art. 5 dello Statuto;
- che, pertanto, in data 30.5.2003, gli odierni attori avevano notificato l'atto di citazione di cui sopra;



tutto quanto premesso, a seguito della dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria, gli odierni attori, intendendo riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., chiedevano che questo Tribunale volesse:

- a) *“accertare e dichiarare che le perdite di esercizio sono state preordinate al fine di estromettere i soci di minoranza dall'assetto proprietario, attraverso arbitrarie ed illegittime quanto invalide ed inefficaci, statuizioni di abbattimento e di aumento di capitale;*
- b) *accertare e dichiarare la inefficacia e la idoneità delle liberazioni effettuate dal delegato del socio di maggioranza, con mezzi non prefissati dall'assemblea e diversi dal pagamento in contante delle quote dal suddetto sottoscritte;*
- c) *accertare e dichiarare la illegittimità del rifiuto opposto da delegato del socio di maggioranza di fissare un termine per la liberazione delle quote sottoscritte di soci di minoranza, nonché la inefficacia e la invalidità del diritto di opzione esercitato dal delegato del socio di maggioranza per l'acquisto delle quote spettanti ai soci di minoranza, in conseguenza del mancato immediato versamento del denaro contante;*
- d) *accertare e dichiarare la nullità, la inefficacia e la invalidità di tutte le statuizioni adottate dal delegato del socio di maggioranza, dirette ad appropriarsi delle quote di spettanza dei soci di minoranza ed estromettere i suddetti dall'assetto proprietario e dal controllo della società, nonché l'eccesso di potere e l'abuso di posizione dominante manifestati dal delegato stesso nel contesto dell'assemblea;*



- e) reintegrare e ordinare la restituzione delle quote di partecipazione societaria nella misura percentuale dai predetti posseduta, previo eventuale pagamento della somma pari ad € 400.000,00, oltre gli interessi nel frattempo maturati;
- l) accertare e dichiarare che il convenuto, dott. Eugenio Benedetti abbia abusato ed ecceduto nella delega conferita dal socio di maggioranza, nonché compiuto in concorso con il predetto, gli atti dannosi e pregiudizievoli per i diritti degli attori meglio sopra specificati;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Con comparsa di costituzione e risposta per prosecuzione, si costituiva in giudizio la Casa di Cura Villa S. Anna, chiedendo di:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli odierni attori per aver perduto la qualità legittimante di soci della Società convenuta in data anteriore alla instaurazione del giudizio, adottando ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del giudizio per radicale difformità dell'atto introduttivo rispetto al modello legale tipico dell'atto di riassunzione, adottando ogni conseguente provvedimento;
- accertare e dichiarare inammissibili le domande spiegate dagli attori in ragione delle maturate decadenze di cui agli artt. 2377 cod. civ. vecchio testo e 2479 ter cod. civ., adottando ogni conseguente provvedimento;



- in ogni caso, rigettare integralmente le domande tutte spiegate dagli attori siccome improponibili, inammissibili, nonché infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con comparsa di costituzione per prosecuzione si costituiva Michele Casella, chiedendo di:

- dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a favore del collegio arbitrale, come previsto dall'art. 23 dello Statuto della società;
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori per carenza della qualità di soci;
- dichiarare nulla la domanda attorea ai sensi dell'art. 164 c.p.c.;
- dichiarare inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione delle quote, accogliere la domanda riconvenzionale, con condanna degli attori alla ripetizione del corrispettivo, oltre rivalutazione ed interessi;
- condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Con comparsa di costituzione per prosecuzione si costituiva Fortunata Spinelli chiedendo la rinnovazione della notifica della citazione per prosecuzione, poiché quella effettuata è nulla, in quanto compiuta direttamente alla parte e non



al difensore costituito in violazione degli artt. 160 e 170 c.p.c. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto all'epoca della citazione (30 maggio 2003) non era ancora avvenuta la trascrizione alla CCIAA della sua nomina ad amministratore (4.6.2003) ed anche all'atto della notifica della presente riassunzione era privo di legittimazione passiva non essendo più amministratore della società Casa di Cura Villa S. Anna Srl fin dal 16.6.2005/8.7.2005. Sosteneva la nullità o, quanto meno, la inammissibilità della citazione in quanto essa non riportava nelle conclusioni la domanda di annullamento del verbale di assemblea oggetto della trattazione nel corpo dell'atto e che, in ogni caso, la domanda era inammissibile, viziata da difetto di interesse e di legittimazione attiva, coperta da decadenza, infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e doveva essere rigettata.

Benchè ritualmente citata, Suraci Concetta Lucia non si costituiva.

Acquisita copia dal Tribunale di Reggio Calabria del fascicolo relativo al procedimento n.1802/03 r.g. Trib. Reggio Calabria, nell'ambito del quale era stata emessa la sentenza n.970/12, a seguito della morte di Suraci Concetta Lucia, in data 9/4/14 era dichiarata la interruzione del presente procedimento.

Dopo la notifica agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, della Suraci, che non si costituivano, all'udienza dell'11 marzo 2015, precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione per la definizione delle questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti.

Con sentenza n.16820/15, emessa in data 23/6-30/7/15, questo Tribunale



- dichiarava la propria incompetenza a decidere sulle domande, avanzate da parte attrice – riassunte, rubricate sub a), b), c), d), e) ed l), dell'atto di citazione innanzi al Tribunale di Reggio Calabria e dell'atto di citazione in riassunzione, attesa la competenza di un collegio arbitrale, davanti al quale disponeva che il giudizio fosse riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della predetta sentenza;
- dichiarava la propria competenza a decidere sulla controversia relativa alla impugnazione della delibera del 28 aprile 2003 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002 e che unica legittimata passiva in relazione a tale controversia era la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. e non anche gli altri convenuti;
- riservava alla pronuncia definitiva la statuizione relativa alle spese processuali relative al rapporto processuale tra gli attori e la Casa di Cura Villa S. Anna S.r.l. e compensava interamente le spese relative al rapporto processuale tra gli attori e gli altri convenuti.

Con separata ordinanza, in pari data, era disposta CTU contabile, *affinchè il consulente –esaminati gli atti di causa e visionata la documentazione contabile della società convenuta, acquisita presso la sede sociale o presso pubblici uffici- verifichi se, in relazione alle predette contestazioni sollevate da parte attrice nell'atto di citazione del giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (n.1802/13 r.g. Trib. Reggio Calabria), il bilancio approvato rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria*



della società, rimettendo, a tal fine, la causa sul ruolo per conferire incarico di c.t.u. al dott. Maurizio De Filippo.

Dopo il deposito della relazione di c.t.u., su richiesta di pare attrice, con ulteriore ordinanza datata 20 gennaio 2016 era conferito incarico integrativo al c.t.u. già nominato, perché chiarisse *se il bilancio approvato su cui si controverte rappresenti in maniera chiara e veritiera la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società anche in relazione alle contestazioni sollevate da parte attrice nell'atto di citazione in riassunzione del presente giudizio.*

All'esito della fase istruttoria, forniti i chiarimenti richiesti dal Giudice istruttore, all'udienza del 18 ottobre 2016, le parti hanno nuovamente precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

È stato dedotto da parte convenuta ed è circostanza riscontrabile dalla lettura dell'atto di citazione in riassunzione, che i riassunti, in detto ultimo atto, hanno formulato nuove argomentazioni a sostegno della impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002. Come già evidenziato sia nella sentenza n.16820/15 e reiterato nella ordinanza datata 20 gennaio 2016, *“l'atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta quella originaria, valendo esso, in tal caso, come atto introduttivo di un giudizio ex novo”* (in tal senso, cfr. Cass sent. n. 821/06).

Alla luce di tale orientamento, le nuove doglianze e contestazioni rivolte al bilancio in questione in sede di atto di riassunzione devono essere considerate



esplicazioni di una nuova *causa petendi* del *petitum* originariamente avanzato e, pertanto, si deve valutare se in relazione ad esse siano medio tempore intervenute preclusioni, decadenze e prescrizioni.

Ciò premesso, deve essere ricordato l'antico orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questo Tribunale, che, in forza del principio di continuità tra i diversi e successivi bilanci di esercizio, negava la sussistenza dell'interesse all'impugnazione della deliberazione di approvazione di bilancio di esercizio, se a quest'ultimo ne fosse seguito un altro che avesse privato di attualità e concretezza il pregiudizio attuale e concreto causato dal precedente bilancio oggetto di impugnazione (cfr. Trib Milano 5/1/81, 12/3/87, 24/10/88, Trib. Torino 16/5/95). Tale giurisprudenza, nella sostanza, fissava il termine ultimo di approvazione di un bilancio nella delibera di approvazione del progetto di bilancio successivo.

Il legislatore della riforma, riconoscendo alla impugnazione dei bilanci relativi ad esercizi "chiusi" una forte potenzialità destabilizzante sui rapporti esterni e su quelli endosocietari ed al fine di impedire impugnazioni di mero disturbo, ha recepito tale costante orientamento giurisprudenziale e, con l'art. 2434 bis c.c., ha tipizzato la mancanza di interesse ad agire, che, appunto, si verifica quando venga impugnato un bilancio dopo che è stato ormai approvato quello successivo.

A questo punto, deve essere rilevato che è circostanza accertata ed incontestata che alla approvazione del bilancio relativo all'anno 2002, ha fatto seguito, con delibera in data 30 maggio 2004 (mai annullata o invalidata e



precedente alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione), l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 (oltre che numerosi bilanci successivi).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prima citato, già risalente, si ribadisce, all'epoca di approvazione del bilancio impugnato e confermato dalle modifiche normative introdotte con la riforma del diritto societario, si deve affermare la inammissibilità della impugnazione avanzata nell'atto di citazione in riassunzione, con i nuovi motivi di doglianza in esso enunciati.

A questo punto, deve essere esaminata la fondatezza delle doglianze e dei motivi di impugnazione, relativi ai vizi della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, denunciati con l'originario atto di citazione che aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 1802/2003 R.G.).

In relazione a detti lamentati vizi, questo collegio ritiene che debbano essere pienamente condivise e richiamate le considerazioni svolte dal c.t.u. nella sua relazione datata 8 gennaio 2016.

Quest'ultimo ha correttamente individuato le contestazioni avverso il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2002, svolte nell'originario atto di citazione sopra citato, e le ha elencate come indicato di seguito:

- a) *Il valore dell'immobile adibito a clinica, di proprietà della società, della superficie complessiva di circa 3.000 mq, riportato in bilancio pari ad Euro 969.040,00 non è veritiero; il valore reale è di Euro 7.000.000,00;*
- b) *Il valore degli impianti e dei macchinari appare sottostimato ed è*



inferiore rispetto a quello di mercato;

- c) La voce "Crediti verso i clienti", iscritta in bilancio per euro 756.527, risente della eliminazione dall'attivo di un credito di euro 261.782,51 verso l'ASL n°11, di cui l'A.U. non fornisce alcuna concreta ragione;*
- d) Il valore delle attività patrimoniali di complessive euro 2.093.971 non è reale e veritiero;*
- e) Il valore reale è di 8.000.000,00 circa;*
- f) La perdita di esercizio riscontrata anche in alcuni degli anni passati è in contrasto con gli studi e gli indici statistici del settore, che registra un utile netto pari al 10% del fatturato;*
- g) Il costo del personale, sempre secondo gli indici statistici del settore, non dovrebbe superare il 30% del fatturato; nel caso di specie il costo del personale è nettamente superiore, per cui o le spese sono state esageratamente annotate o sono state occultate le "entrate", che nel giusto rapporto con le uscite dovrebbero aggirarsi intorno ai 4.000.000,00 di euro;*
- h) Se il valore dell'attivo fosse stato iscritto in maniera aderente alla realtà non si sarebbe verificato la "perdita di esercizio" denunciata in bilancio.*

Con riferimento alla Relazione accompagnatoria al bilancio, inoltre, ha elencato le seguenti contestazioni:

- l) La perdita di oltre ex £. 500.000.000 non appare giustificata in ordine alle sottovalutazioni dell'attivo e soprattutto in ordine ai rapporti nei*



confronti dell'ASL n° 11, in favore della quale è stato abbattuto un credito di euro 261.781,51 senza giustificazione;

- m) Lo squilibrio tra fonti di finanziamento "proprie e di terzi" denunciato dall'A.U., secondo cui "...il capitale proprio non riesce a finanziare gli impieghi essendo addirittura negativo...", non è configurabile ove si tenga conto del reale valore dell'immobile;*
- n) Gran parte dei debiti iscritti in bilancio sono evanescenti e poco chiari se non addirittura ingiustificati;*
- o) L'A. U. ha manifestato la volontà di aderire al "condono tombale", che nella generalità dei casi "...serve per coprire errori o sanare irregolarità commesse negli anni interessati dalla sanatoria", specie per quanto riguarda la registrazione delle entrate e ciò contrasta con l'assunto dell'A. U. secondo cui la gestione sarebbe regolare;*
- p) L'A.U. dichiara di "...dover riconfermare gli obiettivi stabiliti per i precedenti esercizi... ", che, visti i risultati sin qui ottenuti comporterebbero un ulteriore affossamento del bilancio della casa di cura."*

In relazione a tali doglianze, il c.t.u. ha decisamente escluso che talune di esse possano inficiare la correttezza e la validità del bilancio in questione. In particolare, ha rilevato che:

- le contestazioni sub f), g), m) e p) riguardano aspetti meramente gestionali che, pertanto, non avendo nulla a che rilevare con la*



veridicità, correttezza e chiarezza del bilancio di esercizio, non hanno costituito oggetto di approfondimento peritale;

- *le contestazioni sub n) ed o), infine, risultano del tutto prive di concretezza, in quanto né spiegate né giustificate anche documentalmente e, pertanto, in assenza di elementi per approfondimenti ulteriori, non hanno costituito oggetto di indagine peritale.*

Con riferimento alle ulteriori contestazioni, poi, dopo avere evidenziato che *...le contestazioni al bilancio suscettibili di essere valutate in questa sede risultano essere le contestazioni sub a), b) ed c), che attengono, rispettivamente, il criterio di valutazione adottato - contestazioni sub a), b) - e la chiarezza della informativa resa - contestazione sub c), nelle conclusioni dell'elaborato depositato, ha chiaramente affermato che "Riguardo le contestazioni sub a) e b), è possibile affermare che l'iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali è stata orientata dal quadro normativo di riferimento mediante la corretta adozione del criterio di valutazione previsto dall'art. 2426 c.c., che, peraltro, non ravvisandosi i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 2423, comma 4, c.c. (deroga in casi eccezionali) e vista la decisione unanime dei soci di non usufruire della possibilità di rivalutazione onerosa offerta dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, non avrebbe potuto non essere impiegato senza compromettere la veridicità e la correttezza della posta in parola.*

Per quanto concerne la contestazione sub c), invece, precisato che l'impostazione contabile adottata rispecchia pienamente quanto previsto dai



principi contabili di riferimento per le cd. correzioni di errori, si segnala che l'informativa fornita in Nota integrativa - ancorché non evidenzi esplicitamente la rilevazione di un errore nei precedenti esercizi (cosa che tuttavia si desume dalla impostazione contabile adottata) né dettagli analiticamente gli importi stralciati dalla voce Crediti v/ clienti - contiene a parere dello scrivente C.T.U. elementi sufficienti a rappresentare sia la rettifica eseguita ("Euro 261.782,51, si riferiscono a crediti verso la ASL (...) precedenti al 1999") che la motivazione che l'ha resa necessaria, e cioè il mancato riconoscimento delle prestazioni".

Infine, quanto alle residue doglianze avverso la regolarità del bilancio in questione, ha argomentato che *le contestazioni sub d), e), h) ed l), avendo ad oggetto il valore delle attività patrimoniali esposte in bilancio, si presentano, come conseguenti alle eccezioni già formulate sub a), b) e c), e, pertanto, non sono state trattate autonomamente in questa sede, avendo trovato implicita soluzione nell'ambito dell'esame di tali eccezioni.*

Si ribadisce che le conclusioni sopra esposte sono pienamente condivise e fatte proprie da questo decidente, in quanto le stesse sono congruamente supportate da ampia e corretta motivazione da intendere integralmente richiamata in questa sede; inoltre, il c.t.u. ha specificamente risposto alle argomentazioni e contestazioni formulate dalle parti e dai loro consulenti.

Per le considerazioni sopra esposte l'impugnazione avverso la delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, proposta con l'originario atto di citazione che aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 1802/2003 R.G.) deve essere rigettata e, invece, deve essere ritenuta



inammissibile in relazione alle doglianze avanzate soltanto con l'atto di citazione in riassunzione del presente giudizio, notificato in data 21.12.12.

Per quanto attiene alla liquidazione delle spese processuali, queste ultime, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, vanno poste, in solido, a carico degli attori in riassunzione e, in relazione alla natura e del valore della controversia, alla qualità e quantità delle questioni trattate ed all'attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.55/14, vanno liquidate in complessivi €9.800, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- rigetta l'impugnazione avverso la delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, proposta con l'originario atto di citazione che aveva instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 1802/2003 R.G.);
- dichiara inammissibile l'impugnazione avverso la delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002, proposta in relazione alle doglianze avanzate con l'atto di citazione in riassunzione del presente giudizio, notificato in data 21.12.12;
- condanna Aldo Barbaro, Maria Grazia Casella e Anna Barbaro, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore della Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A., come liquidate in motivazione.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile del
Tribunale – Tribunale delle Imprese, in data 20 dicembre 2016

**Il Presidente est.
(dott. Francesco Mannino)**

